

**All'Ill.mo Procuratore della Repubblica F.F. di Udine
Dott. Raffaele Tito**

Lo scrivente **Movimento Difesa del Cittadino**, fondato nel 1987, con sede in Roma, al Viale Carlo Felice n. 103 - 00185, Tel.: 06.4881891 - Fax: 06.42013163, www.difesadelcittadino.it, email: info@pec.mdc.it, C.F.: 97055270587, in persona del Presidente Nazionale Antonio Longo, nato a Trepuzzi (LE), il 12.02.'50 (C.F.: LNG NNA 50B12 L383N), eletto per la carica in sede di Assemblea dei Soci del 29.06.2013, nonché

Il **Movimento Difesa del Cittadino Friuli Venezia Giulia CF. 94102700302** con sede in Udine alla Via Morpurgo n 34 in persona del leg. Rapp.te p.t. sig. Raimondo Gabriele Englaro, nato a Lussemburgo (L), il 13.11.'62, (C.F.: NGL RND 62S13 Z120F), come da Delibera di elezione del 04.05.2013,

PREMESSO CHE

L'esponente è una Associazione Nazionale di Consumatori ed utenti (**rispettivamente sede nazionale e sede regionale Friuli Venezia Giulia**), fondata nel 1987, rappresentativa a livello nazionale degli interessi diffusi dei consumatori ed utenti, iscritta come tale sin dal 1998 ex Lege n. 281 nel Registro presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ora disciplinato dall'art. 137 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/05) (confermato da ultimo con **Decreti Dirigenziali MISE del 17.12.12; 19.12.13 e del 17.12.14 (Vedasi All. n. 1-2-3)**.

L'Associazione è presieduta quale Presidente nazionale dal Dott. Antonio Longo, giusta Delibera del 29.06.13 (**Vedasi All. n. 4**) e persegue la tutela degli interessi diffusi lesi dalle condotte penalmente rilevanti emerse nel presente procedimento.

In particolare ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto (**Vedasi All n. 5**) :

- *I) la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, anche al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio;*
 - *II) la difesa del cittadino consumatore-utente nei rapporti con Aziende private o partecipate da enti pubblici produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi; la difesa dell'interesse individuale e collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti, nonché all'economicità dell'offerta ed al rispetto degli standard di qualità stabiliti da leggi o norme secondarie di regolamentazione;*
 - *III) la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti, allorché agiscano quali risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscano di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali sul mercato mobiliare ed immobiliare, nonché il ricorso alle ADR o allo strumento giudiziario in tutte le ipotesi delittuose atte a ledere direttamente o indirettamente il regolare funzionamento dei mercati ed il diritto del cittadino a corrette comunicazioni, informazioni e prospettazioni circa le condizioni economiche dei relativi prodotti e servizi;*

Tanto premesso l'istante ha interesse ad intervenire nel procedimento a tutela dei suddetti interessi statutari a carico dei **resp.li del fallimento CoopCa di Amaro (Ud)**



Leonardo Agostinis, Sonia Cacitti, Ermanno Collinassi, Alfio Colussi, Corrado Di Doi, Claudio Lomuscio, Francesco Zilli, Vanessa Gressani, Silvano Giorgis, poiché componenti del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Carnica di consumo denominata COOPCA con sede in Tolmezzo (UD) in Via della Cooperativa, n. 11,

nonché dei Sig.ri

Giancarlo Veritti, Daniele Delli Zotti e Fosca Petris, poiché componenti del Collegio sindacale della suddetta Società Cooperativa. per i delitti di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile nonché di quello previsto dall' art. 130 del d.lgs. 1.9.1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

A riguardo si espone quanto segue:

SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE FACOLTA' SPETTANTI AL MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO AVENTE FINALITA' DI TUTELA DEGLI INTERESSI LESI DAL REATO.

L'Associazione di consumatori ed utenti Movimento Difesa del Cittadino persegue gli obiettivi sopra elencati di cui all'art. 2. del proprio Statuto Nazionale allegato evidentemente lesi dai reati perseguiti nel procedimento in esame.

Oltre alla specifica lesione di quanto espressamente riportato nel proprio Statuto si sottolinea all'Ill.mo Procuratore che la Legge n. 349 del 08 luglio 1986, ha riconosciuto alle Associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, che perseguono il fine di assecondare l'attività dello Stato nella salvaguardia degli interessi dei consumatori, la facoltà di intervenire in giudizio tutte le volte i cui è in gioco il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti al pregiudizio reale o potenziale che una certa condotta può arrecare. Pertanto, è bene sottolineare che lo stesso Ordinamento positivo offre un generalizzato e preventivo consenso dello Stato ex art. 92 c.p.p a quelle Associazioni che, possono far valere dinanzi al Giudice Ordinario le loro istanze. (Cass. V, sent. 2361 del 5.03.1996, rv. 204483 Arch. Nuova proc. pen. 1996, 241; Gazz. Giuffrè 1996, 17, pg. 51; Cass. Pen. 1996, 1901, nota: altra nota sulla medesima rivista, 1997, 304; Giur.it 1997, II, 147).

E' lo stesso Ordinamento positivo offre un generalizzato e preventivo consenso dello Stato ex art. 92 c.p.p a quelle associazioni che, possono far valere dinanzi al Giudice Ordinario le loro istanze. (Cass. V, sent. 2361 del 5.03.1996, rv. 204483 Arch. Nuova proc. pen. 1996, 241; Gazz. Giuffrè 1996, 17, pg. 51; Cass. Pen. 1996, 1901, nota: altra nota sulla medesima rivista, 1997, 304; Giur.it 1997, II, 147).

Lo stesso art. 2 del Codice del Consumo al comma 1 riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede Nazionale e locale, anche in forma collettiva e associata, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni; ai sensi dell'art. 2 comma 2 b) ai consumatori e agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti b) alla qualità dei servizi; c bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; g) all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza; ai sensi dell'art. 139 riguardo alla legittimazione ad agire, le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 sono legittimate ad agire, ai

sensi dell'art. 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Tali principi trovano cittadinanza nell'art. 2 della Carta Costituzionale, laddove, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

SULLE CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI EMERSE IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI ED AI TITOLARI DEL POTERE DI CONTROLLO AZIENDALE ANCHE AI SENSI DEL D.LGS 231/01.

Da notizie di stampa l'esponente Associazione ha appreso che il CDA di Coopca, attraverso l'alterazione dei dati contabili relativi ai bilancio di esercizio degli ultimi tre anni, ha fornito una falsa rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale della Società cooperativa Carnica, al fine di indurre in errore i soci prestatori.

In particolare risultano essere state iscritte a bilancio plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili alla società controllata "Immobilcoopca" che hanno conseguito il risultato di apparentemente ridurre le perdite gestionali

Inoltre attraverso la costituzione di un credito di circa 16 milioni di Euro vantato nei confronti della medesima controllata "Immobilcoopca" il bilancio di esercizio dell'anno 2013 è stato considerevolmente alterato mostrando, per effetto della combinata azione delle suddette poste, un attivo ed un passivo non corrispondenti all'effettivo patrimonio sociale

La concentrazione in capo al medesimo soggetto della legale rappresentanza di Coopca ed Immobilcoopca inducono a ritenere che le suddette operazioni sono state effettuate per nascondere ai soci prestatori la reale situazione di insolvenza, nei confronti dei fornitori di Coopca, già palesatasi nel corso dell'anno 2013.

Situazione di insolvenza quindi non determinata, come indicato nella relazione prodotta a supporto della domanda di ammissione a concordato preventivo, dalla generalizzata richiesta di restituzione delle somme versate dai soci prestatori, a seguito della situazione di decozione delle Cooperative operaie di Trieste, ma bensì di gran lunga antecedente a tale circostanza ed artatamente nascosta ai soci stessi.

Quanto così posto in essere da parte del Presidente e dei componenti del Cda di Coopca non formava oggetto di alcun intervento da parte del Collegio sindacale che nulla ha eccepito, così venendo meno ai doveri di vigilanza a tale organo societario imposti dalla legge e con conseguente insorgere, a carico dei membri componenti lo stesso, di responsabilità di natura penale.

Ancora più riprovevole è il fatto che i predetti componenti del CDA e del Collegio sindacale, abbiano, antecedentemente al deposito della richiesta di concordato preventivo ed al contestuale congelamento della restituzione delle somme depositate alla generalità dei soci prestatori, provveduto a rimborsare a loro stessi ed ai loro prossimi congiunti le somme dai medesimi conferite a Coopca a titolo di prestito sociale.

Tale condotta posta in essere in danno degli altri soci prestatori ed ad inevitabile decremento del credito dagli stessi vantato nei confronti di Coopca è parimenti fonte di responsabilità di natura penale quantomeno ex art. 640 C.p, nella forma aggravata, tenuto conto della minorata difesa, caratteristica ricorrente nel profilo soggettivo dei soci prestatori o comunque riconducibile al delitto di cui all'art. 2626 del C.c.



La genericità non qualificata dei soci prestatori, connessa alle modalità di adesione previste per assumere tale status, inducono l'esponente Associazione ritenere che di fatto COOPCA abbia effettuato un'abusiva raccolta del risparmio non tra soci della stessa ma tra il pubblico e ciò in violazione di quanto disposto dall' art. 11 del d.lgs. 1.9.1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, così realizzando l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 130 della medesima norma.

SULLE OMISSIONI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO ESTERNI DEPUTATI ALLE VERIFICHE ORDINARIE DELLA COOPERATIVA CARNICA.

L'esponente Associazione non può esimersi dal rilevare come le azioni di alterazione dei bilanci, poste in essere dagli organi amministrativi abbiano non solo registrato la piana connivenza degli organi di controllo interni di Coopca ma abbiano anche evidentemente eluso la vigilanza che in generale sulle società cooperative, e quindi anche su Coopca, organi esterne alle stesse siano chiamate ad esercitare.

La L.R. 27/07 del 3 dicembre 2007, della Regione FVG, prevede che attraverso il Servizio incardinato nell'ambito della " *Direzione competente in materia di vigilanza sulla cooperazione*", vengano effettuate con cadenza biennale revisioni ordinarie o ove emergano necessità di approfondimento di quest'ultime o, ove se ne ravvisi l'opportunità, revisioni straordinarie.

Tra le finalità che attraverso l'attività di revisione ordinaria il legislatore regionale ha inteso perseguire emerge quella tesa ad " *accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio*"; parimenti l'attività di revisione straordinaria è tesa, tra l'altro, ad accertare la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività ".

Stante la periodicità della suddetta attività di revisione ordinaria e la previsione di un'attività di revisione straordinaria, la emersa protratta situazione di irregolare gestione del patrimonio della Coopca, desumibile dalla lettura dei bilanci, diviene onere per l'esponente Associazione, ipotizzare che l'attività di vigilanza esercitata dall'organismo esterno di controllo, a ciò dalla richiamata legge regionale deputato, sia stata quantomeno superficiale o lacunosa dovendosi, altrimenti, ritenere che la stessa possa essere stata compiuta ponendo in essere una o più delle attività previste come fattispecie di reato dagli art. 27 e segg del D.lgs n. 39/2010.

Tutto ciò premesso esponenti chiedono per il procedimento penale indicato in epigrafe, **disporsi lo svolgimento di ulteriori indagini** al fine di verificare se a seguito della suddetta condotta delittuosa.

- vi sia stato un decremento del capitale sociale in danno dei soci prestatori;
- vi sia stata una raccolta abusiva del risparmio;
- vi sia stato concorso da parte dei soggetti deputati alla revisione legale ex legge regionale n. 27/07;
- vi sia stata una illegittima sottrazione di risorse economiche di natura pubblica.




Con riserva di deposito della comparsa di intervento dell'ente esponenziale ex art. 93 cpp; di costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale ed espressa richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 405 c.p.p., nel caso di formulazione di richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché ai sensi dell'art. 408, Il comma, c.p.p. nella eventuale e denegata ipotesi di richiesta di archiviazione. Per ogni comunicazione e/o notificazione eleggo domicilio presso la sede legale di Viale Carlo Felice n. 103 in Roma ai recapiti indicati in epigrafe.

Roma/Udine, li 03 Giugno 2015

Si allega la seguente documentazione in copia:


1. Decreto Dirigenziali MISE del 17.12.12;
2. Decreto Dirigenziali MISE del 19.12.13
3. Decreto Dirigenziali MISE de del 17.12.14
4. Delibera elezione Presidente del 29.06.13
5. Atto Costitutivo e Statuto nazionale
6. Delibera elezione Coordinamento Regionale MDC Friuli Venezia Giulia
7. Copia Documento di Identità Dott. Antonio Longo
8. Copia Documento di Identità Dott. Raimondo Englaro

Per il Movimento Difesa del Cittadino

Il Presidente Nazionale

(Dott. Antonio Longo)
Movimento Difesa del Cittadino
Il Presidente
ANTONIO LONGO

Per il Movimento Difesa del Cittadino Friuli Venezia Giulia

Il Coordinatore Regionale


(Dott. Raimondo Gabriele Englaro)


**movimento
difesa
del cittadino**
PRESIDENZA REGIONALE F.V.G.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Udine
applicate €...3.68..... in
marche per diritti di cancelleria.
Udine, 03.06.15

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Udine DEPOSITATO IL
- 3 GIU. 2015
LORE _____

L'OPERATORE ADDETTO
(Angela Cavigli)